



## **COMUNE DI RUBIERA**

**Provincia di Reggio Emilia**

**Settore Tributi**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2014

## INDICE SISTEMATICO

Art. 1	Oggetto	pag.	3
Art. 2	Soggetti Passivi	pag.	3
Art. 3	Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti	pag.	3
Art. 4	Base Imponibile	pag.	4
Art. 5	Abitazione Principale	pag.	4
Art. 6	Aliquote	pag.	4
Art. 7	Detrazione per Abitazione Principale ed equiparate	pag.	4
Art. 8	Dichiarazione	pag.	5
Art. 9	Versamenti	pag.	5
Art. 10	Rimborsi e Compensazione	pag.	5
Art. 11	Attività di Controllo	pag.	6
Art. 12	Disposizioni in materia di accertamento e cause di non punibilità	pag.	6
Art. 13	Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento	pag.	7
Art. 14	Riscossione coattiva	pag.	7
Art. 15	Funzionario Responsabile	pag.	7
Art. 16	Entrata in vigore del Regolamento e Clausola di Adeguamento	pag.	7

## **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2. Soggetti Passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed arre fabbricabili, come definiti ai fini dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1, comma 671, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
3. Qualora l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale solamente da uno o parte dei soggetti possessori i diversi tributi (IMU, TASI) dovuti sul medesimo immobile sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso ed alle aliquote corrispondenti.

## **Art. 3. Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti**

1. Nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale<sup>1</sup>.
2. Qualora l'abitazione principale o unità immobiliare ad essa equiparata sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come, a titolo esemplificativo, nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la detrazione per abitazione principale spetta al detentore nella misura del 10% e al possessore nella misura del 90%. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli entro i **26** anni di età e risultanti nel nucleo familiare.
3. Nel caso di alloggio coniugale assegnato a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
  - in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.

---

<sup>1</sup> ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/13

- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applicano i criteri già illustrati nei precedenti commi 1 e 2.

#### **Art. 4. Base Imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.L. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

#### **Art. 5. Abitazione Principale**

1. Ai fini della TASI si intende per "abitazione principale" l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Si considerano inoltre adibite ad abitazione principale, le unità immobiliari assimilate per legge e dal vigente Regolamento Comunale IMU.
3. Si considerano "pertinenze dell'abitazione principale" esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

#### **Art. 6. Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Le aliquote vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. L'aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

#### **Art. 7. Detrazione per abitazione principale ed equiparate**

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze disciplinando l'ammontare e le modalità di applicazione delle stesse.
2. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

## **Art. 8. Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'art. 2 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Alla dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## **Art. 9. Versamenti**

1. Il versamento della TASI viene effettuato dai contribuenti secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), o tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.
2. Il Comune, si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.
3. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. Il versamento si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.
5. Il pagamento si effettua con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 10,0 di tributo annuo.

## **Art. 10. Rimborsi e Compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare, è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di somme fino ad Euro 10,00.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, a titolo di TASI, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 12 del presente Regolamento.

## **Art. 11. Attività di Controllo**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 147 del 27/12/2013, dalla legge n. 296 del 27/12/2006 e dall'art. 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 10 del Regolamento generale, si tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.
3. L'attività di controllo relativa alla TASI viene incentivata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
4. Sulle somme dovute a titolo di Tributo sui Servizi Indivisibili, a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Nell'attività di recupero non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **Art. 12. Disposizioni in materia di accertamento e cause di non punibilità**

1. E' esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia qualora l'imposta risulti versata nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.
2. E' altresì esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia od omesso versamento della TASI qualora l'ammontare dell'imposta dovuta risulti versata erroneamente per il medesimo immobile a titolo di IMU nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà della denuncia e a darne opportuna comunicazione prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.
3. In sede di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o di recupero dei parziali o ritardati versamenti, nonché di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o di recupero degli omessi versamenti, il funzionario responsabile tiene conto dei maggiori versamenti effettuati a titolo di IMU dal contribuente per il medesimo periodo d'imposta su richiesta motivata e documentata del contribuente stesso che dichiara, pertanto, di rinunciare al rimborso.
4. Il funzionario responsabile, allo scopo di semplificare le procedure e i relativi costi, si riserva la possibilità di procedere:
  - alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli,
  - al recupero dei parziali o ritardati versamenti,
  - all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni,
  - al recupero degli omessi versamenti,con atto contestuale all'eventuale avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio emesso in relazione all'IMU qualora questi avvisi abbiano ad oggetto il medesimo soggetto passivo e lo stesso periodo d'imposta.

### **Art. 13. Dilazione di Pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Gli interessi legali maturano dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione concessa. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente comprovata presentando idonea documentazione in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) l'intero importo ancora dovuto deve essere versato in un'unica soluzione entro 30 giorni il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) dalla scadenza della rata non adempiuta;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato.

### **Art. 14. Riscossione Coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'Avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n.639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art.53 del Decreto Legislativo n.446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

### **Art. 15. Funzionario responsabile**

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 16. Entrata in vigore del regolamento e Clausola di adeguamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

